



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
Il Segretario Generale**

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di condizionamento/riscaldamento Daikin del TAR Lombardia – Sezione di Brescia, Capitolo di spesa 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne”.

VISTO il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, recante Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa;

VISTO il Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali del 6 febbraio 2012, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10 novembre 2020;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 1, co. 1 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, co. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000;

VISTA la direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56) recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del decreto legislativo n. 50 cit., recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni?*”;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del decreto legislativo n. 50 cit., recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici?*”;

CONSIDERATO che si è verificato un improvviso malfunzionamento del sistema di condizionamento/riscaldamento Daikin di questo T.A.R., tale per cui la temperatura negli uffici, siti ai piani I e II dell’edificio, è diminuita considerevolmente e sotto la soglia della tollerabilità, circostanza che rende necessario rivolgersi con urgenza ad una ditta specializzata nell’assistenza all’impianto Daikin;

VERIFICATO che per il servizio in esame non sono attive convenzioni Consip;

RILEVATO che, trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00, si può procedere nelle forme dell’affidamento diretto in conformità all’art. 36, comma 2, del d. lgs. 50 cit., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che sono state contattate varie ditte, compresa quella incaricata di eseguire il servizio di pulizia manutenzione dell’impianto in questione, la A.B.M. Service S.r.l., le quali hanno risposto negativamente alla richiesta di intervento in quanto non specializzate nell’impianto Daikin e, pertanto, carenti sotto il profilo del requisito della capacità tecnica ad intervenire sullo stesso;

RITENUTA, dunque, la necessità di rivolgersi - anche in considerazione dell’urgenza del ripristino della funzionalità dell’impianto - alla Energy World Impianti Tecnologici – con sede in Via Adua, 44 Orzinuovi (BS), impresa autorizzata ad eseguire lavori su macchine Daikin;

CONSIDERATO che la Energy World Impianti Tecnologici è già stata incaricata da questo T.A.R. per riparazioni sull’impianto in questione e ha dimostrato di possedere un elevato grado di competenza nell’esecuzione della propria precedente opera di manutenzione, svolgendo la prestazione richiesta tempestivamente e a regola d’arte;

CONSIDERATO che il punto 5.3 della direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3/2017 consente di derogare eccezionalmente al principio della rotazione tra gli operatori economici affidatari di contratti pubblici, nelle seguenti ipotesi: a) riscontrata effettiva assenza di alternative; b) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; c) urgenza nell’affidamento, a condizione che, nelle sole ipotesi *sub* b) e c) il contraente non sia già risultato affidatario di contratti della stessa tipologia per due volte consecutive;

RITENUTA l’opportunità di affidare il servizio in questione alla società sopra indicata in ragione dell’imprevedibilità del malfunzionamento e dell’urgenza della sua risoluzione, nonché in ragione dell’assenza di alternative sul mercato, dovuta alla complessità dell’impianto in questione e alla specializzazione richiesta per intervenire sullo stesso;

CONSIDERATA l’elevata capacità dimostrata in precedenza dall’impresa Energy World Impianti Tecnologici nella soluzione di problematiche relative allo stesso, la competitività dei prezzi offerti e la disponibilità della ditta ad eseguire il sopralluogo senza richiedere un corrispettivo, diversamente da quanto prospettato da altri operatori economici;

CONSIDERATA la disponibilità di questo Tribunale di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva, in ragione della natura non continuativa e una tantum del servizio richiesto, subordinando, però, l'esonero medesimo al miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

VISTO il preventivo fornito dalla Energy World Impianti Tecnologici in data 12 febbraio 2021 per un importo complessivo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) IVA esclusa – ed il contestuale miglioramento del prezzo per un importo pari ad euro 3.840,00 (tremilaottocentoquaranta/00) IVA esclusa;

CONSIDERATA inoltre la necessità di includere nello stato di previsione della spesa per la fornitura di cui trattasi anche l'ammontare di quanto dovuto per le c.d. funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, pari ad euro 76,80 (settantasei/80);

VERIFICATA la copertura economica dell'intervento sul capitolo 2291;

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento nella persona della sig.ra Rosaria Comberciati e di nominare Incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici la dott.ssa Giulia Stefinlongo;

VISTA la dichiarazione del responsabile del procedimento che non si trova in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 6 bis della legge 241/90;

DETERMINA

- di acquisire il servizio di cui in premessa mediante affidamento diretto alla Energy World Impianti Tecnologici (C.F. 03876890983), con sede in Orzinuovi (BS) Via Adua, 44;
- di nominare Responsabile del procedimento la sig.ra Rosaria Comberciati – r.comberciati@giustizia-amministrativa.it tel. 030-2279417;
- di nominare Incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici la dott.ssa Giulia Stefinlongo

Si dichiara:

- di aver acquisito il seguente C.I.G.: **Z5F30E46D1**;
- di aver preventivamente verificato la regolarità contributiva e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con la ditta di cui sopra;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Giustizia Amministrativa - sezione "Amministrazione Trasparente" - ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50 cit..
- Importo massimo di spesa dell'intervento euro 3.840,00 (IVA esclusa);
- Importo funzioni tecniche: € 76,80;
- Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto.

Segretario Generale
(Dott.ssa Marta Mondelli)